

SENTENZA N. 67/2023

RIAPERTURA FALLIMENTO

52/2018

N.52/2018 Fall

Oggetto: istanza di riapertura del fallimento della società TIRRENA CARRI SRL



**TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE FALLIMENTARE**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - dott. Michele Fornaciari | Presidente |
| - dott. Giacomo Lucente | Giudice |
| - dott. Carmine Capozzi | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Vista l'istanza di riapertura del fallimento della società TIRRENA CARRI SRL (fallimento n.52/2018), chiuso con decreto in data 11/14.3.2022 ai sensi dell'art.118, co.1 n.3 LF, presentata da Polvani Giovanni;
rilevato che l'istanza di riapertura è stata depositata da creditore concorsuale nel rispetto del termine quinquennale previsto dall'art.121 LF;
rilevato inoltre che sussiste la condizione prevista dall'art.121, co.1 LF (la società Tirrena Carri srl era stata ammessa al passivo del fallimento della società Apuan Car s.a.s. di Ceccarelli Umberto & C. - n.2/2013 RF Tribunale di Massa per un credito di euro 199.843,15, oltre accessori; a dispetto delle previsioni iniziali, comunicate dal curatore di tale fallimento, circa le prospettive di realizzo dell'attivo e di pagamento dei creditori concorrenti, è stato realizzato di recente un attivo sufficiente a consentire il pagamento pressoché integrale del credito della Tirrena Carri srl);
ritenuto pertanto che devesi procedere alla riapertura del fallimento della società TIRRENA CARRI SRL;

P.Q.M.

Visto l'art.121 L.F.,

ordina la riapertura del fallimento della società TIRRENA CARRI SRL;
richiama in ufficio il giudice delegato, dr. Carmine Capozzi, e il curatore, rag. Marco Cattani;
stabilisce il giorno 24.1.2024, ore 9:40, per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione e/o restituzione/rivendicazione, evidenziando che i creditori già ammessi al passivo del fallimento chiuso possono limitarsi a chiedere la conferma del provvedimento di ammissione, salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F. a cura della Cancelleria.

Così deciso in Lucca il 01/08/2023 .

Il giudice estensore

Il presidente

